SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2008.

Istituzione di una Commissione per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il Segreto di Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, inerente la disciplina del Segreto di Stato;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 8 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2008, con cui sono state attribuite al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta, le funzioni in materia di servizi di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2008, con cui il Sottosegretario Letta è stato nominato Autorità Delegata per la Sicurezza della Repubblica;

Ritenuto opportuno definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il Segreto di Stato e provvedere alle relative esigenze istruttorie per le richieste formulate ai sensi dell'art. 39, commi 7 e 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione per definire, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il Segreto di Stato ai sensi dell'art. 39, commi 7 e 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e del relativo regolamento di attuazione. La Commissione dovrà inoltre valutare le specifiche richieste di accesso.

2. La Commissione dovrà altresì individuare eventuali possibili modificazioni del regolamento di attuazione dell'art. 39 della legge n. 124/2007 nonché, qualora ritenuto opportuno, eventuali variazioni della stessa legge n. 124/2007.

Art. 2.

1. La Commissione di cui all'art. 1 è presieduta dal dott. Renato Granata, Presidente emerito della Corte costituzionale ed è altresì composta da:

dott. Alberto De Roberto, già Presidente del Consiglio di Stato;

dott.ssa Fernanda Contri, già Giudice della Corte costituzionale;

prof. Antonino Intelisano, Procuratore militare della Repubblica;

dott. Ignazio Francesco Caramazza, Vice Avvocato generale dello Stato;

dott. Carlo Mosca, prefetto di Roma;

prof. Massimo Luciani, professore ordinario di diritto costituzionale.

Art. 3.

1. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, qualora ne emerga la necessità, i rappresentanti dei dicasteri interessati per materia.

2. Ai membri della Commissione spettano i rimborsi delle spese documentate.

Art. 4.

1. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

08A07018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 settembre 2008.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», ed in particolare l'art. 36;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, che ha sostituito l'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, concernente i requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas combustibili per autotrazione al fine di consentire il rifornimento con modalità self-service degli autoveicoli alimentati a gas naturale e disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto ministeriale 24 maggio 2002

1. Al fine di consentire il rifornimento con modalità self-service degli autoveicoli alimentati a gas naturale e disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, come sostituito dal decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Commercializzazione CE

1. All'art. 5 del decreto del Ministero dell'interno 24 maggio 2002, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al primo periodo del precedente comma si applicano anche ai prodotti provenienti dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE.».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2008

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 24 MAGGIO 2002

All'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al punto 2.7.5 - Apparecchi di distribuzione automatici - l'ultimo capoverso è soppresso e sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

«Gli apparecchi di distribuzione automatici del tipo self-service devono essere dotati di pistola di erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110 e dalla prEN 13638 e adatta all'alloggiamento del connettore di carica di qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme agli standard ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. La pistola deve garantire l'erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.

In prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione che può riprendere solo previo consenso da parte del personale addetto all'impianto.

In prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza da parte del personale addetto.

Deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.

Sull'apparecchio di distribuzione automatico devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente ed al personale addetto del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.

L'erogazione di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto è consentita a condizione che l'erogazione contemporanea dei carburanti, dal medesimo apparecchio multiprodotto, avvenga esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;

b) gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);

c) gas naturale con gas naturale.

A tal fine deve essere automaticamente impedita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas naturale, mediante l'installazione di apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto.

2. Al punto 3.2 - Impianti misti - lettera *c)* dopo le parole «sicurezza interna di 8 m» sono aggiunte le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7.5 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».

3. Il punto 4.1.2 - Rifornimento, è sostituito dal seguente:

«4.1.2 - Rifornimento.

Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto, salvo nel caso in cui venga utilizzato un apparecchio di distribuzione automatico, adatto per il funzionamento in modalità self-service.

4. Al punto 4.5 - Segnaletica di sicurezza, sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

«In prossimità dell'apparecchio di distribuzione automatico di tipo self-service deve essere presente la segnaletica che riporti chiaramente le seguenti avvertenze e limitazioni:

che il prodotto distribuito è gas naturale compresso (metano);

che il rifornimento con modalità self-service è consentito solo se il veicolo è dotato di connettore di tipo unificato ISO 14469.1 ubicato all'esterno del vano motore in posizione ben visibile e facilmente accessibile; in mancanza dei suddetti requisiti il veicolo non può essere rifornito;

che nell'area, nel raggio di 6 metri dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione, è vietato:

utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, ivi compresi i telefoni cellulari;

fumare, anche a bordo del veicolo;

accendere o far circolare fiamme libere;

il divieto di riempire recipienti mobili (bombole).

Inoltre l'utente deve essere opportunamente guidato nelle operazioni di rifornimento da apposita segnaletica collocata in posizione ben visibile contenente le informazioni di cui al successivo punto 4.7.1».

5. Al titolo IV - Norme di esercizio, sono aggiunti i seguenti punti:

«4.7. Funzionamento in modalità self-service.

È consentito il rifornimento in modalità self-service, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica, unicamente nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

È consentito il funzionamento in modalità self-service solo se presso l'impianto è presente un addetto in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza. A tal fine l'addetto deve seguire un corso antincendio per attività a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalità di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.

In assenza di tali requisiti, il rifornimento self-service è vietato e deve essere materialmente impedito.

L'addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio self-service, compresi gli aspetti relativi alla validità delle bombole installate.

4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore self-service.

In prossimità degli apparecchi di distribuzione, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:

per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione, contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di segnalazione;

in caso di necessità premere il pulsante di emergenza;

prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento;

rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento del veicolo;

collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di rifornimento del veicolo;

azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;

al completamento dell'operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento del veicolo;

riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;

riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di rifornimento del veicolo».

08A07007

DECRETO 23 settembre 2008.

Modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», ed in particolare l'art. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente il «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2007, recante «Modifiche ed integrazioni all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, concernente i requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas combustibili per autotrazione al fine di disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato A *del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/2003*

1. Al fine di disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, e fermo restando il divieto di erogazione contemporanea da un unico apparecchio di distribuzione multiprodotto di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas naturale, all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

ALLEGATO 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, N. 340.

All'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al punto 13.1.3 - Impianti misti - punto 1, lettera *c)* dopo la parola «gasolio)», sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».

2. Al punto 13.1.3 - Impianti misti - punto 1, alla lettera *d)* sono aggiunte infine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».

3. Al punto 15.3 - Operazioni di erogazione è aggiunto il seguente punto:

«3. L'erogazione di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto è consentita a condizione che l'erogazione contemporanea dei carburanti, dal medesimo apparecchio multiprodotto, avvenga esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;

b) gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);

c) gas naturale con gas naturale.

A tal fine deve essere automaticamente impedita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas naturale, mediante l'installazione di apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto».

08A07006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.695 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione;

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07072

DECRETO 25 settembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.695 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione;

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07073

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gondar».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2005 dall'Impresa Agrimport S.p.A. con sede legale in via Piani n. 1 - Bolzano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AGR 07/05 ora ridenominato Gondar;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Nicosulfuron;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 aprile 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 14 luglio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (Ferrara);

Irca Service S.p.A. - Fornovo S. Agostino (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'Impresa Agrimport S.p.A. con sede legale in via Piani n. 1 - Bolzano, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato GONDAR con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.A. - Fornovo S. Agostino (Bergamo), autorizzato con decreto del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12803.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 9 settembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GONDAR

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n°

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMPORT S.p.A. via Piani, 1 – 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 97.65.98

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Stabilimenti di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto : ml 500; litri 1, 5, 10

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GONDAR è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- **INFESTANTI SENSIBILI**
  - Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
  - Dicotiledoni : Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia antemisifolia (Ambrosia), Ammi majus. (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
  - Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
  - Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
GONDAR si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
GONDAR si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
GONDAR si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completare l'azione di GONDAR su infestanti sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di GONDAR possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con GONDAR è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Nocivo per gli organismi acquatici.

- PROTEGGERE DAL FREDDO
- AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

08A07011

DECRETO 9 settembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario irritante, denominato «Zolfo Afepasa 80 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 25 luglio 2005 dall'impresa Afepasa Azufrera y Fertilizantes Pallares, S.A. con sede legale in Pol. Ind. De Constant, Av. De Europa, 1-7 43120 Constanti - Tarragona (Spagna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Zolfo Afepasa 80 WG»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: «Zolfo»;

Vista la nota dell'ufficio in data 29 febbraio 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 19 agosto 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Afepasa Azufrera y Fertilizantes Pallares, S.A. - Constanti, Tarragona (Spagna);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Afepasa Azufrera y Fertilizantes Pallares, S.A. con sede legale in Pol. Ind. De Constant, Av. De Europa, 1-7, 43120 Constanti - Tarragona (Spagna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ZOLFO AFEPASA 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 250-500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Afepasa Azufrera y Fertilizantes Pallares, S.A. - Constanti, Tarragona (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12793.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 9 settembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZOLFO AFEPASA 80 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

IRRITANTE

Partita n.

Composizione

ZOLFO puro g. 80
(esente da selenio)
Coformulanti q.b.a g. 100

Frasi di Rischio

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti

AFEPASA Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.

Pol. Ind. de Constantí, Av. De Europa, 1-7
43120 Constantí - Tarragona (Spagna)

Stabilimenti di produzione: AFEPASA Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A. - Constantí, Tarragona (Spagna)

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. ... del ... ontenuto netto: g. 250-500 kg. 1-5-10-20-25

NORME PRECAUZIONALI: In caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA : Nell'applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi e guanti adatti, e utilizzare facciale filtrante P2

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di ponto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Lo ZOLFO AFEPASA 80 WG è un fungicida a base di zolfo in granuli idrodispersibili specifico per il controllo in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura, ornamentali, colture industriali e cereali, dell'oidio. Il prodotto esplica anche une azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura del melo e degli acari.

Le granuli di zolfo si dispongono con regolarità sulla vegetazione ed consente una elevata azione preventiva.

DOSI DI IMPIEGO

Lo ZOLFO AFEPASA 80 WG può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:

VITE: contro Oidio 200-400 g/hl in situazioni a bassa pressione di oidio o nelle fasi di minore sensibilità al patogeno; 600-800 g/hl nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di ZOLFO AFEPASA 80 WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione.

POMACEE (MELO, PERO): contro l'Oidio e Ticchiolatura del melo 500-600 g/hl nei trattamenti per-florali; 200-300 g/hl nei trattamenti post-florali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malaltia).

DRUPPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO) E MANDORLO: contro Oidio 400-600 g/hl prima della fioritura e dopo la racolta, alla dose di 200-400 g/hl dopo la fioratura ripetendo i trattamenti dopo 10-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malaltia).

AGRUMI: contro Oidio 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.

OLIVO: contro Oidio 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.

FRAGOLA: contro Oidio 200-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malaltia. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa. In situazioni di particolari.

NOCCIOLO: contro Oidio ed Eriofide 200-500 g/hl.

COLTURE ORTICOLE (ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe freasche, legumi freschi, ortaggi a stelo, funghi), FLOREALI ED ORNAMENTALI: Intervenire alla comparsa del sintomi alle dosi di 150-250 g/hl in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di ZOLFO AFEPASA 80 WG con attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g/hl.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Oidio 6-8 Kg/ha dalla comparsa della malaltia e prosseguire con cadenza di circa tre settimane.

CEREALI: contro Oidio 6-8 Kg/ha dalla comparsa della malaltia.

TABACCO: contro Oidio 125-150 g/hl. Effectuare 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.

COMPATIBILITÀ

Lo ZOLFO AFEPASA 80 WG non è compatibile con antiparassitari alcalini, con oli minerali, diclofuanide e captano.

Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego di oli minerali e captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Nei periodi di temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

Il prodotto può arrecare danno alle cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Comercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

08A07012

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2008.

Cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varietà di vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino, dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano».

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi della varietà di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra i quali figurano in particolare, per l'Italia, la varietà di vite «Tocai Friulano» e il relativo sinonimo «Tocai Italico», per un periodo transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007 con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II *ter*, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio 2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso T.A.R. del Lazio (cause riunite C-23/07 e C-24/07), è lecito l'uso del nome della varietà di vite «Tocai friulano» in ambito nazionale, nonché del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale, in esecuzione delle predette ordinanze, sono state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varietà di vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il regolamento (CE) del 4 aprile 2007, n. 382, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale a decorrere dal 1° aprile 2007 la commissione ha soppresso le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» dal citato allegato II e ha sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai friulano» con la nuova denominazione «Friulano»;

Vista l'ordinanza resa dalla Corte di giustizia U.E. - Seconda sezione - in data 12 giugno 2008 sui citati procedimenti riuniti C-23/07 e C-24/07, con la quale in particolare viene dichiarata la conformità delle predette disposizioni regolamentari della Commissione ai fondamenti normativi del Trattato U.E., nonché ai principi di diritto internazionale relativi ai trattati ed agli articoli 22-24 dell'accordo TRIPS;

Considerato che l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla predetta ordinanza della Corte di giustizia U.E.;

Ritenuto di dover adottare, conformemente alla citata sentenza, le opportune disposizioni nazionali al fine di consentire in termini definitivi l'utilizzo del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto altresì di dover stabilire le disposizioni per consentire lo smaltimento dei vini detenuti presso le ditte imbottigliatrici, confezionati ed etichettati in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto 11 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. In esecuzione dell'ordinanza della Corte di giustizia U.E. in data 12 giugno 2008 dell'Unione europea richiamata in premessa, cessano gli effetti del decreto ministeriale 11 febbraio 2008 parimenti richiamato in premessa.

Art. 2.

1. Sono rese definitive le disposizioni di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 31 luglio 2007 richiamato in premessa, concernenti l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di vite del sinonimo «Friulano», della varietà di vite «Tocai friulano» e la designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. I quantitativi di prodotto detenuti presso le ditte imbottigliatrici, confezionati e designati con la denominazione «Tocai friulano», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo unico, lettera *b)* del citato decreto 11 febbraio 2008, possono essere commercializzati, in ambito nazionale, fino ad esaurimento delle scorte, purché le medesime ditte comunichino all'ufficio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari competente per territorio, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i predetti quantitativi di prodotto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A07102

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 marzo 2008.

Ammissione a finanziamento del progetto di ricerca e formazione «Sistemi innovativi di refrigerazione per banchi frigoriferi plug-in», presentato da ISA S.p.A. - Industrie scaffalature arredamenti, in Bastia Umbra. (Rif. n. 2152/05).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di struttura di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del citato art. 10, in data 20 ottobre 2005 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2005 tra i quali quello presentato da Isa S.p.A. - Industrie scaffalature arredamenti - Bastia Umbra (Perugia), N.P. 2152/05 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sistemi innovativi di refrigerazione per banchi frigoriferi plug-in»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, nelle sedute del 18 aprile 2007, del 10 ottobre 2007 e del 17 gennaio 2008 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di € 2.139.808,00 di cui € 2.047.000,00 per attività di ricerca della durata di 30 mesi e di € 92.808,00 per attività di formazione della durata di 24 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ricomprese nel decreto MUR n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti di riparto stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 2152/05 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 2152/05, presentato da ISA S.p.A. - Industrie scaffalature arredamenti, in Bastia Umbra (Perugia) per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sistemi innovativi di refrigerazione per banchi frigoriferi plug-in» è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.926.467,60 di cui euro 566.402,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 1.360.065,60 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 316

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 2152/05

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2152/05 del 02/03/2005 Comitato del 17/01/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sistemi innovativi di refrigerazione per banchi frigoriferi plug - in

Inizio: 01/01/2006

Durata Mesi: 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Isa S.p.A. - Industrie Scaffalature Arredamenti
BASTIA UMBRA (PG)

• Progetto di Formazione

Titolo: Sistemi innovativi di refrigerazione per banchi frigoriferi plug - in

Inizio: 01/01/2006

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Isa S.p.A. - Industrie Scaffalature Arredamenti
BASTIA UMBRA (PG)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.139.808,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	1.338.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	709.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	92.808,00
al netto di recuperi pari a	Euro	910.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.272.000,00	€ 687.000,00	€ 1.959.000,00	€ 92.808,00
Non Eleggibile	€ 66.000,00	€ 22.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.338.000,00	€ 709.000,00	€ 2.047.000,00	€ 92.808,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	566.402,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	543.200,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	23.202,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	1.360.065,60
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.295.100,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	64.965,60

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A07013

DECRETO 21 marzo 2008.

Ammissione a finanziamento del progetto di ricerca e formazione presentato da Petrini 1822 S.p.A., in Bastia Umbra. (Rif. n. 2233/05).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di struttura di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del citato art. 10, in data 20 ottobre 2005 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2005 tra i quali quello presentato da Petrini 1822 S.p.A. - Bastia Umbra (Perugia), N.P. 2233/05 avente come titolo per la Ricerca: «Ricerche ed indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per il riorientamento ed il recupero di competitività della Petrini 1822 Spa per la messa a punto del servizio innovativo che verrà fornito dal Petrini Institute - Centro Studi Formazione e Ricerca Industriale per l'internalizzazione dei processi del sistema gestione qualità delle materie prime e dei prodotti derivati (food no food)» e per la Formazione: «Corso di riqualificazione per l'acquisizione di competenze tecnico scientifiche di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, nelle sedute del 20 giugno 2007 e del 17 gennaio 2008 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di € 1.501.200,00 di cui € 1.455.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi e di € 46.200,00 per attività di formazione della durata di 6 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ricomprese nel decreto MUR n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti di riparto stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 2233/05 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 2233/05, presentato da Petrini 1822 S.p.A. - Bastia Umbra (Perugia) per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la Ricerca «Ricerche ed indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per il riorientamento ed il recupero di competitività della Petrini 1822 S.p.A. per la messa a punto del servizio innovativo che verrà fornito dal Petrini Institute - Centro Studi Formazione e Ricerca Industriale per l'internalizzazione dei processi del sistema gestione qualità delle materie prime e dei prodotti derivati (food no food)» e per la Formazione: «Corso di riqualificazione per l'acquisizione di competenze tecnico scientifiche di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale» è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.388.640,00 di cui euro 423.050,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 965.590,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 317

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 2233/05

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2233/05 del 07/03/2005 Comitato del 17/01/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerche ed indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per il riorientamento ed il recupero di competitività della Petrini 1822 Spa per la messa a punto del servizio innovativo che verrà fornito dal - Petrini Institute - Centro Studi Formazione e Ricerca Industriale per l''internalizzazione dei processi del sistema gestione qualità delle materie prime e dei prodotti derivati (food no food)

Inizio: 01/09/2006

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Petrini 1822 S.p.A.

BASTIA UMBRA (PG)

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di riqualificazione per l'acquisizione competenze tecnico scientifiche di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale

Inizio: 15/01/2008

Durata Mesi: 6

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Petrini 1822 S.p.A.

BASTIA UMBRA (PG)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.501.200,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	1.205.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	250.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	46.200,00
al netto di recuperi pari a	Euro	272.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.205.000,00	€ 250.000,00	€ 1.455.000,00	€ 46.200,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.205.000,00	€ 250.000,00	€ 1.455.000,00	€ 46.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	423.050,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	411.500,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	11.550,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	965.590,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	933.250,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	32.340,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A07014

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 maggio 2008.

Ammissione finanziamento del progetto di ricerca presentato dal C.R.E.S. - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia - Monreale. (Rif. n. 1892/05).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 Ric. «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di struttura di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 20 ottobre 2005 relativamente alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2005 tra i quali quello presentato dal C.R.E.S . - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia - Monreale (Palermo), rif. N.P. 1892/05 avente come titolo per la ricerca: «Smartlab - Sperimentazione mirata all'ammodernamento e al riorientamento al territorio dei laboratori» e per la formazione: «Piano di formazione mirato al rilancio dei laboratori»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 593/2000 le previste attività istruttorie;

Visto il decreto n. 976/Ric. del 9 luglio 2007, di non ammissione alle agevolazioni — a seguito del parere espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 18 aprile 2007 e del 9 maggio 2007 — del progetto presentato dal C.R.E.S. - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia e la relativa comunicazione all'azienda delle motivazioni, trasmessa con nota MUR prot. n. 7513 del 9 luglio 2007;

Tenuto conto della richiesta da parte del C.R.E.S. - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia — effettuata con nota del 30 novembre 2007 prot. MUR n. 12211 del 6 dicembre 2007 — di riesame del progetto alla luce di informazioni integrative prodotte al Ministero;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio, richiesto dal Comitato nella seduta del 12 dicembre 2007, a seguito della sopra citata istanza di riesame, effettuato dall'esperto scientifico in data 9 febbraio 2008, prot. MUR n. 1320 del 20 febbraio 2008, che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 20 marzo 2008 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto presentato dal C.R.E.S. - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia - Monreale (Palermo), rif. N.P. 1892/05 per un costo totale massimo ammissibile di € 3.632.650,00 di cui € 2.705.830,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi e di € 926.820,00 per attività di formazione della durata di 22 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ricomprese nel decreto MUR, n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto direttoriale n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto rif. N.P. 1892/05 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 1892/05, presentato da C.R.E.S. - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia - Monreale (Palermo) per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca: «Smartlab - Sperimentazione mirata all'ammodernamento e al riorientamento al territorio dei laboratori» e per la formazione: «Piano di formazione mirato al rilancio dei laboratori» è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.566.417,00 di cui euro 1.712.455,50 nella forma di contributo nella spesa e euro 1.853.961,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sul Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 319

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 1892/05

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1892/05 del 28/02/2005 Comitato del 20/03/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo: SMARTLAB - Sperimantazione Mirata all''Ammodernamento e al Riorientamento al Terriorio dei Laboratori

Inizio: 01/06/2006

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Cres - Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia
MONREALE (PA)

• Progetto di Formazione

Titolo: Piano di formazione mirato al rilancio dei laboratori.

Inizio: 01/06/2006

Durata Mesi: 22

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Cres - Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia
MONREALE (PA)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.632.650,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	2.606.370,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	99.460,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	926.820,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.606.370,00	€ 99.460,00	€ 2.705.830,00	€ 926.820,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.606.370,00	€ 99.460,00	€ 2.705.830,00	€ 926.820,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.712.455,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.202.704,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	509.751,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	1.853.961,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.483.233,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	370.728,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A07058

DECRETO 10 giugno 2008.

Ammissione di un progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 11, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 639/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 21 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto ministeriale prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 6/8

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Angelo CAU, Com.Bio.Ma. S. C. a .r. l.
- **Protocollo N**. 3995 del 06/05/2008
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Nuovo sistema per il conteggio del reclutamento dei pesci d'allevamento estensivo, semintensivo ed intensivo
  - **Inizio:** 30/06/2008
    Durata Mesi: 9 mesi
- **Costituenda Società:** Combiomatel - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 06/05/2008

- **Costo Totale ammesso** € **430.200,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **272.200,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** € **158.800,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 272.200,00	€ 158.000,00	€ 430.200,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 272.200,00	€ 158.000,00	€ 430.200,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 261.640,00

Art. 2.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 261.640,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse:

sezione area depressa: € 261.640,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 61

ALLEGATO

D.M. 593 dell'8/8/00 - ART.11

DISPONIBILITA' FAR 2006 + IMPORTI RESIDUI RIASSEGNATI			
	Area nazionale	Area depressa	Totale
DISPONIBILITA' FAR 2006	7.500.000,00	2.500.000,00	**10.000.000,00**
RESIDUI ANNI PRECEDENTI RIASSEGNATI	3.157.461,00	4.080.609,85	7.238.070,85
TOTALE	**10.657.461,00**	**6.580.609,85**	**17.238.070,85**

DECRETATO 2006			
Decreti	**Area Nazionale**	**Area depressa**	**Totale**
D.D.235/Ric dell'8/02/06	962.913,78	70.000,00	1.032.913,78
D.D.506/Ric del 17/03/06		295.600,00	295.600,00
D.D.507/Ric del 17/03/06	516.456,89	455.320,00	971.776,89
D.D.724/Ric del 14/04/06	516.456,89		516.456,89
D.D.2405/Ric del 16/11/06	654.190,00		654.190,00
D.D.2933/Ric del 28/12/06		1.182.865,00	1.182.865,00
Totale	**2.650.017,56**	**2.003.785,00**	**4.653.802,56**

DECRETATO 2007			
Decreti	Area Nazionale	Area depressa	Totale
D.D.116/Ric del 15/02/07	516.456,90		516.456,90
D.D.581/Ric 29/03/07	516.456,90		516.456,90
D.D.582/Ric 29/03/07	671.942,70		671.942,70
D.D.751/Ric del 10/05/07		19.659,90	19.659,90 *
D.D.794/Ric del 23/05/07	936.526,90		936.526,90
D.D.1009/Ric del 16/07/07	792.913,80	240.000,00	1.032.913,80
Totale	**3.434.297,20**	**259.659,90**	**3.693.957,10**

DECRETATO 2008			
D.D. n. 41/Ric.del 28/01/08	369.100,00		369.100,00
D.D. n. 233/Ric. del 6/3/08	516.456,90		516.456,90
D.D. 277/Ric. del 18/3/08	59.174,80		59.174,80 *
D.D.391/Ric dell'8 aprile 2008		999.106,90	999.106,90 **
Totale	**944.731,70**	**999.106,90**	**1.943.838,60**

RESIDUO			
	Area Nazionale	Area depressa	Totale
	3.628.414,54	**3.318.058,05**	**6.946.472,59**

* Riconoscimento maggiorazione 10% per dimensione di PMI
** In registrazione alla Corte dei Conti

08A07015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 ottobre 2008 ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«DISCIPLINA DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Partito socialista - Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 - Roma, tel. 066878688.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 ottobre 2008 ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«NORME PER IL CONTENIMENTO DEL LAVORO PRECARIO
E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE STABILE»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Partito socialista - Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 - Roma, tel. 066878688.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 ottobre 2008 ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Partito socialista - Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 - Roma, tel. 066878688.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 ottobre 2008 ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«NORME PER LA TUTELA DEGLI UTENTI DEI PUBBLICI SERVIZI E PER LA RIDUZIONE
DELLE TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELLA TELEFONIA»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Partito socialista - Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 - Roma, tel. 066878688.

08A07141-08A07142-08A07143-08A07144

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-232) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00